

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI PENNE E IL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE.

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, tra il Comune di Penne (PE) C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco Gilberto Petrucci ed il Comune di Mosciano Sant'Angelo (PE) C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco Giuliano Galiffi, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Mosciano Sant'Angelo con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Penne , con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Penne (PE) e di Mosciano Sant'Angelo (TE), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo oltre al contenimento della relativa spesa, lo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo di entrambi gli Enti.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Penne, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' Ex Agenzia. Il Sindaco del Comune di Penne è competente inoltre: a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale; b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo; c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la

relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Le prestazioni lavorative del segretario, sono articolate come segue:

- 33,3% dell'orario di servizio a Mosciano Sant'Angelo (12 h settimanali);
- 66,7% dell'orario di servizio (24 h settimanali) a Penne .

Il Segretario Comunale di norma presterà servizio per tre giorni settimanali nel Comune di Penne (lunedì, martedì, giovedì con i due relativi rientri pomeridiani) e due nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (mercoledì e venerdì), salvo diverse esigenze organizzative dei due Enti.

ART.6-TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il Comune di Penne, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Ogni trimestre il Comune di Penne comunicherà al Comune di Mosciano Sant'Angelo il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Penne 66,7% della retribuzione ;
- Comune di Mosciano Sant'Angelo 33,3% della retribuzione;

Al Segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per un'economia di spesa e per una maggior efficienza ed efficacia del servizio, con dichiarazione del Segretario di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in

accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale con preavviso di almeno 90 giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali;

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà protocollata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. dell'Aquila, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Abruzzo per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Penne

Comune di Mosciano Sant'Angelo